



## Comune di S A S S A R I

**Ordinanza n. 38 del 22/05/2020**

**Proponente** Direzione Generale

Oggetto:

**Emergenza Covid-19. Riorganizzazione dei mercati cittadini in deroga al Regolamento per il commercio su area pubblica.**

### IL SINDACO

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.23 del 17 maggio 2020 - Allegato 17 *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020*;

**RICHIAMATO** il *Regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica nel comune di Sassari*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28/3/2017;

**VISTO** il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" cosiddetto "Decreto Rilancio";

**RITENUTO OPPORTUNO**, per il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 e comunque fino al 31 ottobre 2020, riorganizzare le aree mercatali in deroga al predetto Regolamento, al fine di garantire un efficace distanziamento sociale tra le persone per contenere la diffusione del virus e per consentire la ripresa delle attività mercatali;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina e l'esercizio del commercio su area pubblica nel comune di Sassari, approvato con DCC n. 18 del 28.3.2017;

**VISTO** l'art. 20 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada);

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.23 del 17 maggio 2020;

**VISTA** l'art. 3 comma 16 della L. 15/7/2009 n° 94;

**VISTA** la L.R. n. 24 del 20/10/2016;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 19/49 del 05/12/2019;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 59 del 26/3/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 7/8/1990, n° 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTA** la Legge n. 689/1981;

**VISTO** il D.L.gs. 285/1992;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

## **ORDINA**

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate, in osservanza dell'*Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.23 del 17 maggio 2020*, **le seguenti misure organizzative** tali da consentire un accesso ai mercati con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, e al fine di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

### **1) Misure generali:**

- a) assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;
- b) mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, tra i clienti e gli operatori, e tra gli operatori stessi;
- c) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; in particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- d) uso dei guanti "usa e getta", messi a disposizione della clientela, nelle attività di scelta e/o acquisto di alimenti e bevande confezionate;
- e) utilizzo obbligatorio di mascherine da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, e utilizzo obbligatorio sia di guanti che di mascherine per gli operatori, unitamente al frequente lavaggio delle mani;
- f) divieto per i clienti di servirsi direttamente dei prodotti alimentari non confezionati;
- g) garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- h) al fine di assicurare il distanziamento interpersonale le corsie mercatali dovranno essere a senso unico;
- i) posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- l) adeguato distanziamento degli stalli e ampliamento delle aree mercatali o istituzione di nuove aree;

### **2) Misure a carico dei titolari di stallo:**

- a) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- b) uso obbligatorio delle mascherine e guanti con igienizzazione frequente delle mani;
- c) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- d) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro di cui al punto 1 lett. b);
- e) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- f) in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente nel caso in cui possano toccare la merce;
- g) in caso di vendita di beni usati igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- h) non deve essere consentito ai clienti di servirsi direttamente dei prodotti alimentari;
- i) tutti i banchi di vendita dovranno essere distanziati tra loro di almeno 1,5 metri e ogni operatore dovrà impedire il passaggio tra il proprio banco e quello limitrofo utilizzando appositi sistemi di dissuasione (nastro bicolore, pannellature, transenne) e i corridoi tra una fila e l'altra devono avere una larghezza di almeno 7 metri;
- l) gli operatori che devono mettere a disposizione della clientela i guanti monouso devono obbligatoriamente dotarsi di appositi contenitori per la raccolta dei guanti usati;
- l) la responsabilità sul rispetto delle misure sopra riportate è a carico dei singoli operatori;

### **3) Riorganizzazione provvisoria delle aree mercatali:**

a) **il mercato di Piazzale Segni** (costituito da n. 141 stalli di mq 40), dove attualmente sono titolari di stallo n.127 operatori, è stato riorganizzato, nel rispetto dei limiti di cui sopra, con un numero massimo di 80 stalli, che saranno distribuiti secondo il criterio dell'anzianità e delle categorie merceologiche previste dal regolamento per l'assegnazione degli stalli secondo la planimetria allegata.

Tutti gli operatori alimentari e gli imprenditori agricoli, per un totale di n. 41 titolari di stallo, e n. 39 titolari di stalli non alimentari potranno esercitare nel mercato di Piazzale Segni. Per gli stalli non alimentari si procederà secondo il criterio dell'anzianità di autorizzazione. I restanti operatori non alimentari del Mercato di Piazzale Segni, pari a n. 47, potranno esercitare presso l'area mercatale temporanea di nuova istituzione dell'Ex Mercato Civico, come da planimetria allegata;

b) **il mercatino di Campagna Amica presso l'Emiciclo** (costituito da n. 45 stalli di mq 12) è stato riorganizzato prevedendo un massimo di n. 24 stalli presso la consueta area, secondo la nuova disposizione come da planimetria allegata;

c) **il mercato di via Tempo**, costituito da n. 18 stalli, dove attualmente sono titolari di stallo n. 11 operatori, è stato riorganizzato prevedendo un massimo di 11 stalli, come da planimetria allegata.

### **4) Istituzione nuove aree mercatali temporanee bisettimanali (lunedì – sabato) come da planimetrie allegate :**

a) Via Pirandello (costituita da tot. 30 stalli di mq 40): n. 20 non alimentari – n. 5 alimentari – n. 5 produttori;

b) Via Venezia (costituita da tot. n. 23 stalli di mq 40): n. 20 non alimentari – n. 2 alimentari – n. 1 produttori;

c) Area Ex Mercato Civico Viale Umberto costituita da n. 27 stalli di mq 12 non alimentari;

### **5) Altre aree mercatali cittadine:**

considerata la conformazione e la presenza ridotta di operatori nei restanti Mercati cittadini, di cui alla D.C.C. n. 71 del 9/8/2018, non si ritiene di dover procedere ad alcuna modifica, ferma restando la rigorosa osservanza delle prescrizioni a tutela della salute di cui ai punti precedenti.

**Con l'immediata esecutività della presente**, decadono le limitazioni poste dall'ordinanza n. 36 del 16/05/2020.

Per l'inosservanza della presente ordinanza si rinvia all'ordinanza sindacale n. 65 del 13/10/2017, all'art. 20 del codice della strada e all'art. 3 comma 16 della Legge 15.07.2009 n° 94.

La Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata, a:

Carabinieri: [tss29374@pec.carabinieri.it](mailto:tss29374@pec.carabinieri.it) ,

Polizia di Stato: [gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it) ;

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo: [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it),

Settore Polizia Municipale – Sede -

Settore SUAPE – Sede

Settore Ambiente - sede

Sassari li 22 maggio 2020

**IL SINDACO**  
**Gian Vittorio Campus**  
